

Protezione internazionale e cittadino del Senegal

Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 marzo 2017, n. 5462 (Pres. Ragonesi, rel. Lamorgese)

Protezione internazionale – Richiedente del Senegal – Domanda fondata sulle condizioni del Paese – Fondatezza – Esclusione

E' corretta la decisione del giudice di merito che respinga la domanda di protezione di un richiedente del Senegal (nel caso di specie, regione di Casamance) evidenziando, in generale, con riguardo alla situazione sociale e politica del Paese di provenienza, la inattualità del pericolo di persecuzione; la insussistenza del rischio di subire danni gravi, ai fini della protezione sussidiaria; la mancanza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni della decisione

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 5 febbraio 2016, ha rigettato il gravame di D. M. avverso l'impugnata sentenza che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno delle domande era dedotto il timore della vendetta dei secessionisti della regione senegalese di Casamance, in cui viveva, a seguito dell'uccisione del padre che aveva collaborato con le autorità governative.

Avverso questa sentenza D. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell'interno non ha presentato controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, lett. e), 7 e 8 D.Lgs. n. 251/2007, per avere ritenuto inattuale il pericolo di persecuzione che, invece, era attuale e concreto e per non avere considerato il rischio di essere esposto a gravi atti di persecuzione in caso di rientro in patria (quello di arruolamento coattivo nelle bande dei ribelli).

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, lett. g) , e 14 D.Lgs. n. 251/2007, per avere negato la protezione sussidiaria, omettendo di considerare la minaccia grave e individuale cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, ove vi era una situazione di conflitto armato interno.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, per avere negato la concessione del permesso per motivi umanitari, omettendo di valutare le condizioni di vulnerabilità cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in Senegal.

I motivi sono inammissibili.

Il rigetto delle domande proposte (di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per motivi umanitari) si basa su una duplice ratio decidendi: a) la genericità e mancanza di riscontri nella narrazione dell'interessato, con riguardo alle modalità del reclutamento forzato dei ribelli, senza alcuna contestualizzazione del racconto; b) in generale, con riguardo alla situazione sociale e politica nella regione di Casamance, la corte ha evidenziato la inattualità del pericolo di persecuzione; la insussistenza del rischio di subire danni gravi, ai fini della protezione sussidiaria; la mancanza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I motivi di ricorso contengono censure rivolte solo alla seconda ratio decidendi (sub b), rimanendo la prima ratio (sub a) incensurata e, quindi, da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata. Né potrebbe ritenersi che le censure relative al merito delle tre diverse domande di protezione (sub b) siano riferibili anche alla prima ratio (sub a): un'inidonea censura di quest'ultima richiedeva, infatti, che il ricorrente per cassazione spiegasse perché le sue dichiarazioni nel giudizio di merito fossero invece sufficientemente specifiche e, quindi, idonee a stimolare il potere-dovere del giudice di valutarle nel merito, anche a norma dell'art. 3, comma 5, lett. a-b), D.Lgs. n. 251/2007.

La memoria presentata dal ricorrente non scalfisce le conclusioni di tale proposta, che il Collegio condivide.

Il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo dovuto per legge.